

Dott. PAOLO BONOMO

- NOTAIO -

Piazza Carlo Felice, 80 - TORINO

Tel. e Fax 011-566.08.79

Cod. Fisc. BNM PLA 57A27 A479X

Partita IVA 05654840015

REPERTORIO N. 35221 ----- RACCOLTA N. 18268

----- COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE -----

----- "1 CAFFE' - ONLUS" -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaundici ed il giorno diciassette del mese di ottobre, in Torino (TO), piazza Carlo Felice n. 80, nel mio studio. -----

Avanti a me dottor Paolo BONOMO, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, sono comparsi: -----

SAVIO Beniamino, nato a Torino (TO) il 25 aprile 1978, codice fiscale dichiarato:

----- residente a -----

ARGENTERO Luca, nato a Torino (TO) il 12 aprile 1978, codice fiscale dichiarato:

----- residente -----

BELLESSO Silvia, nata a Galliate (NO) il 21 giugno 1975, codice fiscale dichiarato:

-----, residente a -----

FINI Federica, nata a Torino (TO) il 13 gennaio 1982, codice fiscale dichiarato: FNI

-----, residente a -----

ARGENTERO Francesca, nata a Torino (TO) il 22 agosto 1981, codice fiscale dichiarato: -----, residente a -----

detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono e stipulano quanto segue: -----

1) Tra i componenti è costituita un'associazione denominata "1 CAFFE' - ONLUS" avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. -----

2) L'associazione ha sede in Torino (TO), via Evangelista Torricelli n. 40. -----

3) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito sociale e socio sanitario, utilizzando lo strumento web e le sue emanazioni per la raccolta fondi da indirizzare in beneficenza. -----

Tali fondi saranno devoluti interamente a favore di associazioni, riconosciute e non. - L'associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività: -----

- . informazione e promozione delle associazioni presenti sul territorio italiano; -----
- . raccolta fondi tramite il sito internet dell'associazione e attraverso i suoi derivati (applicazioni, blog, ecc.): tali fondi saranno devoluti in favore delle associazioni presenti sul territorio italiano; i donatori saranno informati sulla destinazione dei fondi raccolti;
- . raccolta di informazioni su situazioni di disagio sociale presenti sul territorio italiano;
- . organizzazione e promozione di iniziative di carattere sociale, sportivo, musicale e culturale con lo scopo di raccogliere fondi da devolvere in favore delle associazioni presenti sul territorio nazionale. -----

L'associazione opera nel territorio della Regione Piemonte, a favore di associazioni della regione stessa e di altre associazioni presenti sul territorio nazionale. -----

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purché tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi. -----

4) L'associazione ha durata indeterminata, salvo anticipato scioglimento deliberato

dai soci a norma di legge. -----

5) Organi dell'associazione sono: -----

- l'Assemblea dei soci; -----

- il Consiglio direttivo; -----

- il Presidente; -----

- il Vice Presidente -----

- il Tesoriere; -----

- il Segretario. -----

L'assemblea potrà nominare, qualora necessario, il Collegio dei Revisori dei Conti, il commissario straordinario e il Comitato Scientifico. -----

Il consiglio direttivo è composto da tre o più membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. -----

Il consiglio direttivo viene nominato, per un triennio, nelle persone dei signori SAVIO Beniamino, ARGENTERO Luca, BELLESSO Silvia, sopra comparsi e generalizzati. -

6) Il patrimonio dell'associazione è costituito: -----

a) da beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, o comunque siano o vengano in proprietà dell'associazione; -----

b) dalla quota dovuta dai soci all'associazione, nella misura annualmente stabilita dal consiglio direttivo; -----

c) dalle rendite patrimoniali; -----

d) dagli eventuali contributi di privati, società ed Enti pubblici; -----

e) rimborsi derivanti da convenzioni; -----

f) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale. -----

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti receduti o esclusi non saranno rimborsati. -----

8) L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2011. -----

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo sottopone all'assemblea il rendiconto economico-finanziario consuntivo e il rendiconto economico-finanziario preventivo per l'anno successivo, nonché le sue proposte concernenti gli eventuali residui attivi o passivi. -----


I rendiconti economico-finanziari devono restare depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente. -----

9) L'associazione è retta oltre che dalle norme del presente atto costitutivo, dallo statuto che, previa constatazione e sottoscrizione dei componententi e mia, si allega al presente atto sotto la lettera "A". -----

Per disciplinare quanto non previsto dal presente atto e dallo statuto, si farà riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile, nonché alle disposizioni del decreto legislativo n. 460/1997. -----

Il Presidente del consiglio direttivo viene espressamente delegato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'eventuale riconoscimento dell'associazione presso le Autorità competenti; ai soli effetti di cui sopra viene facoltizzato ad apportare all'allegato statuto sociale, tutte quelle modifiche che da quest'ultime venissero, eventualmente, richieste. -----

Il Consiglio Direttivo, riunendosi qui in prima seduta: -----
- nomina alla carica di: -----
Presidente - il signor SAVIO Beniamino, che assume la Presidenza e la legale rappresentanza dell'associazione con i poteri di cui agli articoli 15), 16) e 17) dello statuto sociale; -----
Vice-Presidente e Tesoriere - il signor ARGENTERO Luca; -----
Segretario - la signora BELLESSO Silvia; -----
- stabilisce la quota associativa per il primo anno in euro 100,00. -----
Come previsto dagli articoli 15 e 16 dello statuto sociale: -----
- il presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio; -----
- al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. -----
Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione. -----
Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. -----
I componenti mi autorizzano al trattamento, conservazione e comunicazione dei dati di questo atto, ai sensi della legge sulla privacy e della normativa antiriciclaggio; mi dispensano, inoltre, dalla lettura dell'allegato. -----
Richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto a mano e a macchina da me e da persone di mia fiducia, da me letto ai componenti che lo approvano e con me notaio lo sottoscrivono, alle ore diciannove e minuti cinquanta. -----
Occupi il presente atto sei pagine fin qui di due fogli. -----
In originale firmati -----
Beniamino SAVIO -----
Luca ARGENTERO -----
Silvia BELLESSO -----
Federica FINI -----
Francesca ARGENTERO -----
Paolo BONOMO notaio -----



PAGINA PRIVA DI SCRITTURA

Bell



BONOMO PAOLO FU GIUSEPPE LEGGERI
* (S.S) ONIBOLI NI CANTONE *

----- Allegato "A" al n. 18268 di raccolta
----- Statuto dell'associazione -----

----- "1 CAFFE' - ONLUS" -----

----- **Articolo 1 - Denominazione** -----

E' costituita l'associazione denominata "**1 CAFFE' - ONLUS**", avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. -----

----- **Articolo 2 - Sede** -----

Essa ha sede in Torino (TO), via Evangelista Torricelli n. 40. -----

----- **Articolo 3 - Durata** -----

L'associazione ha durata indeterminata, salvo anticipato scioglimento deliberato dai soci a norma di legge. -----

----- **Articolo 4 - Scopo sociale** -----

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito sociale e socio sanitario, utilizzando lo strumento web e le sue emanazioni per la raccolta fondi da indirizzare in beneficenza. -----

Tali fondi saranno devoluti interamente a favore di associazioni, riconosciute e non. -
L'associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività: -----

- . informazione e promozione delle associazioni presenti sul territorio italiano; -----
- . raccolta fondi tramite il sito internet dell'associazione e attraverso i suoi derivati (applicazioni, blog, ecc.): tali fondi saranno devoluti in favore delle associazioni presenti sul territorio italiano; i donatori saranno informati sulla destinazione dei fondi raccolti;
- . raccolta di informazioni su situazioni di disagio sociale presenti sul territorio italiano;
- . organizzazione e promozione di iniziative di carattere sociale, sportivo, musicale e culturale con lo scopo di raccogliere fondi da devolvere in favore delle associazioni presenti sul territorio nazionale. -----

L'associazione opera nel territorio della Regione Piemonte, a favore di associazioni della regione stessa e di altre associazioni presenti sul territorio nazionale. -----

----- **Articolo 5 - Attività** -----

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purché tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi. -----

----- **Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci** -----

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto sociale, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché per le altre decisioni previste dal presente statuto. -----

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. -----

L'appartenza all'associazione ha carattere libero e volontario ed impegna i soci all'osservanza delle norme previste dallo statuto sociale e delle decisioni prese dai suoi organi direttivi. -----

L'attività degli associati sarà prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

----- **Articolo 7 - Categorie di soci** -----

Sono previste le seguenti categorie di soci: soci fondatori, soci onorari, soci ordinari, e soci juniores. -----

Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla fondazione dell'associazione -----

Sono soci onorari coloro che per decisione del consiglio direttivo vengono prescelti per la carica che ricoprono, per i loro meriti o per essersi particolarmente distinti nella promozione delle attività dell'associazione; hanno diritto di voto ma non devono versare la quota associativa. -----

Sono soci juniores coloro che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno d'età; non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali. -----

Sono soci ordinari tutti gli altri soci. -----

Articolo 8 - Ammissione dei soci -----

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle e la cui domanda verrà accettata dal consiglio direttivo e che verseranno entro il termine di cui infra la relativa quota di ammissione. -----

L'aspirante socio deve indirizzare la domanda all'associazione secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo. -----

Con la domanda l'aspirante socio deve dichiarare di assumere l'impegno di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali. -----

Il consiglio direttivo decide sulle domande di ammissione dandone comunicazione all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla deliberazione. -----

Il socio è tenuto a corrispondere alla associazione la quota associativa determinata annualmente dal consiglio direttivo. -----

Il nuovo socio deve versare la quota di ammissione nella misura stabilita dal consiglio direttivo entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione, pena l'annullamento della stessa ammissione. Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili. -----

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. -----

Articolo 9 - Esclusione -----

La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità o per esclusione; la morosità sarà accertata dal consiglio direttivo mentre la esclusione sarà dichiarata dall'assemblea. -----

E' escluso il socio che: -----

a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità dell'associazione;

b) che rechi danno morale o materiale all'associazione; -----

c) che abbia interessi contrastanti con quelli dell'associazione. -----

Articolo 10 - Organi dell'Associazione -----

Organi dell'associazione sono: -----

- l'Assemblea dei soci; -----

- il Consiglio direttivo; -----

- il Presidente; -----

- il Vice Presidente; -----

- il Tesoriere; -----

- il Segretario. -----

L'assemblea potrà nominare, qualora necessario, il Collegio dei Revisori dei Conti, il commissario straordinario e il Comitato Scientifico. -----

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata, o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. -----

Articolo 11 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da tre o più membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'associazione;
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c) compila il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea assieme alla relazione programmatica sull'attività svolta e da svolgere;
- d) definisce le quote che i soci debbono versare annualmente a seconda delle esigenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell'associazione;
- e) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali;
- f) fissa la data di convocazione e riunione dell'assemblea ordinaria da indire almeno una volta l'anno e comunque entro il 30 aprile di ogni anno;
- g) convoca le assemblee straordinarie quando lo reputi necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli associati;
- h) compila le norme di funzionamento della sede sociale ed i regolamenti interni;
- i) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
- l) cura tutti i provvedimenti amministrativi nei limiti dello statuto e del mandato assembleare.

Il Consiglio direttivo può, inoltre, delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega; nell'ambito dei poteri loro delegati i membri del Consiglio direttivo hanno la rappresentanza legale dell'associazione.

Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Si riunisce nei seguenti casi:

- a) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- b) su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei consiglieri e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio direttivo si tengano per teleconferenza - in fonìa e video - a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il consiglio direttivo si reputa comunque validamente costituito, anche in assenza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Se vengono a mancare uno o più componenti del consiglio direttivo gli altri provvedono ad integrare detto organo con un uguale numero di membri che rimangono in ca-

rica sino alla prima assemblea dei soci, dovendosi in questa sede provvedere alla loro sostituzione. Qualora venga meno la metà, ovvero la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, l'assemblea dei soci provvederà direttamente a sostituirli. -----
I membri nominati ai sensi del precedente comma vengono a cessare contemporaneamente agli altri. -----

Articolo 12 - Dimissioni da membro del Consiglio direttivo -----

Il membro che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive sarà ritenuto dimissionario dal Comitato. Le dimissioni da membro del Consiglio direttivo sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, una volta normalizzate. La sostituzione del membro dimissionario avviene con la nomina a consigliere del primo dei non eletti che resta in carica sino allo scadere del mandato del Consiglio. Dalla nomina a membro del Consiglio direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. -----

Articolo 13 - Nomina commissario straordinario -----

Nel caso di dimissioni del Consiglio direttivo, l'assemblea elegge il nuovo Consiglio o nomina, ove necessario, il commissario straordinario. Il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. -----

Articolo 14 - Comitato Scientifico -----

L'assemblea potrà nominare, qualora necessario, un Comitato Scientifico, regolato come sotto esposto. -----

Compito del Comitato Scientifico è coadiuvare il Consiglio nella definizione della strategia dell'associazione e degli impieghi dei fondi disponibili. -----

Il Comitato Scientifico è composto da tre o più membri scelti tra personaggi di provato valore nell'ambito delle materie di interesse dell'associazione, con particolare riferimento alle associazioni onlus e di volontariato. -----

Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri del Comitato Scientifico. -----

Il Comitato si può costituire in gruppi di lavoro per specifiche materie, elegge tra i suoi componenti i coordinatori dei predetti gruppi e può attribuire la competenza su singoli argomenti ai propri membri. -----

Il Comitato cura i profili tecnici e di ricerca in ordine all'attività dell'associazione e svolge una funzione propositiva, oltre che tecnico-consultiva nei confronti del Consiglio Direttivo. -----

In particolare il Comitato Scientifico predispone il programma annuale delle iniziative, da sottoporre al Consiglio Direttivo e da approvare dallo stesso, con particolare riguardo alla scelta dei progetti da candidare, alle iniziative editoriali ed comunicative ed alla concessione di sovvenzioni da sottoporre al Consiglio Direttivo e da approvare dallo stesso, e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere. -----

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. -----

Il Comitato Scientifico è convocato dal presidente dell'associazione ed è presieduto dal Presidente stesso o da un suo delegato; delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

Il Comitato Scientifico potrà adottare un regolamento interno che non sia in contrasto con le norme di legge e quanto indicato nel presente statuto associativo. -----

Articolo 15 - Presidente dell'associazione -----

Il presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. -----

Articolo 16 - Competenza del presidente dell'associazione

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Articolo 17 - Ulteriori competenze del presidente dell'associazione

Il presidente presiede l'assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 18 - Dimissioni del presidente

Nel caso di dimissioni del presidente, sarà cura del vicepresidente convocare entro 30 giorni l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo presidente.

Articolo 19 - Segretario

Il segretario invia le comunicazioni di convocazione e redige i verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Articolo 20 - Tesoriere

Il tesoriere custodisce la cassa dell'associazione, redige il rendiconto economico-finanziario annuale ed il rendiconto economico-finanziario di previsione per l'anno successivo, provvede ai pagamenti ed a riscuotere quanto dovuto all'associazione dai soci o da terzi.

Articolo 21 - Assemblea

I soci sono convocati in assemblea dal Presidente del consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il trenta aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio a mezzo posta, fax o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione presso la sede sociale dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea con diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota di associazione, nonchè i membri del consiglio direttivo. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del consiglio direttivo salvo che per le deliberazioni relative all'approvazione dei bilanci e all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio direttivo.

Ogni socio ed ogni membro del consiglio direttivo può portare in assemblea fino ad un massimo di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal presidente, in sua assenza l'assemblea nomina il proprio presidente nella persona del socio più anziano presente.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del codice civile.

L'assemblea delibera sul rendiconto economico-finanziario consuntivo e sugli indiriz-

zi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il consiglio direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quanto altro alla stessa demandato per legge o per statuto. -----

Articolo 22 - Competenza dell'assemblea straordinaria -----

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: l'approvazione di integrazioni e modificazioni statutarie; le deliberazioni di fusione e scioglimento dell'associazione; la nomina del commissario straordinario. -----

Articolo 23 - Collegio dei Revisori dei Conti -----

L'assemblea potrà nominare, ove necessario, un Collegio dei Revisori dei Conti. -----

Il collegio dei revisori dei conti vigila sulle delibere del consiglio direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali. Si compone di tre membri tra i quali viene eletto il presidente. Il presidente ed i membri del collegio sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere nominati revisori anche i non soci. -----

I componenti del Collegio partecipano di diritto alle riunioni del consiglio direttivo. -----

I membri del consiglio direttivo non possono far parte del collegio dei revisori dei conti. -----

L'incarico di sindaco revisore è incompatibile con la carica di membro del Consiglio direttivo e non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. -----

Articolo 24 - Tenuta del libro delle adunanze -----

I sindaci revisori curano la tenuta del libro delle adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, salvo che per l'assemblea nel caso in cui i sindaci siano nominati tra gli associati, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprimono parere sui bilanci. -----

Articolo 25 - Commissario straordinario -----

Qualora non sia possibile nominare un nuovo Consiglio direttivo o lo stesso sia sfiduciato per gravi irregolarità dal Collegio dei sindaci revisori, l'assemblea straordinaria può nominare un commissario straordinario, scelto anche tra i non associati, che dura in carica per un periodo non superiore a sei mesi, fatta salva un'ulteriore proroga di sei mesi, e che avrà i poteri e gli obblighi normalmente spettanti al presidente. Prima della scadenza del suo mandato, il commissario straordinario convoca l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo. -----

Articolo 26 - Patrimonio -----

Il patrimonio dell'associazione è costituito: -----

a) da beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, o comunque siano o vengano in proprietà dell'associazione; -----

b) dalla quota dovuta dai soci all'associazione, nella misura annualmente stabilita dal consiglio direttivo; -----

c) dalle rendite patrimoniali; -----

d) dagli eventuali contributi di privati, società ed Enti pubblici; -----

e) rimborsi derivanti da convenzioni; -----

f) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale. -----

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi, non saranno rimborsati. -----

Articolo 27 - Libri sociali -----

L'associazione deve tenere: -----



- il libro dell'assemblea generale; -----
- il libro delle riunioni del consiglio; -----
- l'elenco dei soci. -----

I libri dovranno comprendere i verbali delle assemblee controfirmati dal presidente e dal segretario delle rispettive assemblee e riunioni. -----

Articolo 28 - Esercizio sociale -----

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo sottopone all'assemblea il rendiconto economico-finanziario consuntivo e il rendiconto economico-finanziario preventivo per l'anno successivo, nonché le sue proposte concernenti gli eventuali residui attivi o passivi. -----

I rendiconti economico-finanziari devono restare depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente. -----

Articolo 29 - Avanzi di gestione -----

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni caso denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. -----

Articolo 30 - Impiego degli utili -----

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse. -----

Articolo 31 - Scioglimento -----

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio. -----

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dimesso, dovranno essere destinati ad altri enti, non commerciali, che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità. -----

Articolo 32 - Clausola arbitrale -----

Qualunque controversia, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento del Pubblico Ministero, insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e l'associazione, ivi comprese le contro-versie relative alla validità di delibere assembleari nonché le controversie promosse da componenti il consiglio direttivo o da liquidatori, ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro Unico. -----

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. -----

L'Arbitro giudica ritualmente e secondo diritto. -----

Articolo 33 - Efficacia dello statuto -----

Il presente statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. -----

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. -----

Articolo 34 - Rinvio -----

Per disciplinare quanto non previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile, nonché alle disposizioni del decreto legislativo n. 460/1997. -----

Visto per inserzione -----

In originale firmati -----

Beniamino SAVIO -----

Luca ARGENTERO -----

Silvia BELLESSO -----

Federica FINI -----

Francesca ARGENTERO -----

Paolo BONOMO notaio -----




Copia conforme all'originale, firmata a norma di legge.

Impiega pagine n. 11 (undici)

Si rilascia per uso PARTI

Torino, 24 ottobre 2011

Registrato a Torino
3° Ufficio delle Entrate
con adempimento unico
il 24 ottobre 2011
al N. 14944
serie AT
Versati € 168,00

